

# Osservatorio sulle fonti

## LINGUA, DIRITTO E DIRITTI. FENOMENI COMPOSITI E PLURALISMO COSTITUZIONALE

di *Fabio Pacini* \*

SOMMARIO: 1. La conferma di un rapporto ineludibile. - 2. Lingua e (dis)parità di trattamento. - 3. Nuova linfa per una riflessione sulle minoranze alloglotte. - 4. Per una nuova “rivoluzione glottodidattica”- 5. In conclusione: quale politica per quale lingua?

*The paper focuses on a double relationship: the "classic" one - law as a linguistic activity and language as a human activity susceptible of a legal discipline - but also on a further partition, i.e. language as the subject of law and language as the object of (constitutional) rights, trying to identify the "hard core" of this protection.*

*Moreover, law itself must refer in this field to non-juridical knowledges: this implies that legal systems have often to choose a line of thought “in the open field”, and the paper points out some issues that it raises in today's context characterized by the "fluidity" of migration, with particular attention to the issues related to language teaching.*

---

\* Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Una versione ridotta del presente contributo è destinata al volume *Lingua, istruzione e integrazione delle nuove minoranze*, a cura di F. BIONDI DAL MONTE, V. CASAMASSIMA ed E. ROSSI, in corso di pubblicazione per Pisa University Press. Il volume raccoglie le attività di ricerca svolte presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa sul tema dell’integrazione linguistica delle nuove minoranze all’interno delle istituzioni scolastiche, nel quadro del progetto PRIN avente ad oggetto *La lingua come fattore di integrazione sociale e politica* coordinato dal Prof. Paolo Caretti.

## 1. La conferma di un rapporto ineludibile

Nel tentativo di una – pur breve – riflessione su questo tema, ricorrono e s'intrecciano i termini di un doppio rapporto. In primo luogo quello “classico” tra *diritto come attività linguistica*<sup>1</sup> e *lingua come attività umana suscettibile di una disciplina giuridica*, nella quale il diritto ha come oggetto la lingua stessa<sup>2</sup>. Ciò, peraltro, nella

---

<sup>1</sup> «[I]l diritto – o, almeno, il diritto moderno – è (essenzialmente) un fenomeno linguistico»: così R. GUASTINI, *La sintassi del diritto*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 25, precisando (in nota) la pur «trascurabile» eccezione del diritto consuetudinario. Cfr., dello stesso Autore, *Il diritto come linguaggio, il linguaggio del diritto*, in ID. (a cura di), *Problemi di teoria del diritto*, il Mulino, Bologna, 1980, p. 9 ss. La natura linguistica del diritto è, del resto, presupposto fondamentale della corrente analitica della filosofia del diritto: che «il diritto – almeno in prima approssimazione – sia nulla più che un linguaggio o (forse meglio) un discorso» è premesso in ID., *Manifesto di una filosofia analitica del diritto*, in *Riv. fil. dir.*, n. 1/2012, p. 51 ss., ove la nascita – appunto – in Italia di tale «indirizzo di pensiero» (ivi, p. 51) è attribuito al saggio di N. BOBBIO dedicato appunto a *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, n. 2/1950, p. 342 ss. Si vedano inoltre, da una prospettiva affine ma non sempre coincidente, i lavori di U. SCARPELLI, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, Giuffrè, Milano, 1985 [prima ed. 1959] e, più sinteticamente, la voce *Semantica giuridica*, in *Noviss. Dig. it.*, XVI, 1969, Torino, p. 978 ss. oltre alle raccolte, dallo stesso curate, *Diritto e analisi del linguaggio*, casa editrice di Comunità, Ivrea, 1976 e, con P. DE LUCIA, *Il linguaggio del diritto*, LED, 1994 (le quali comprendono entrambe il saggio di Bobbio appena citato, peraltro recante il medesimo titolo di un saggio dello stesso Scarpelli del 1948). Indubbio al contempo il rilievo degli aspetti linguistici nelle opere di G. CARCATERRA e A.G. CONTE, a partire da *Le norme costitutive* (Giuffrè, Milano, 1974) del primo e *Normativismo*, in *Noviss. Dig. it.*, XI, 1965, p. 338 ss. del secondo: anche per ulteriori riferimenti, si rimanda a C. ROVERSI, *Costituire. Uno studio di ontologia giuridica*, Giappichelli, Torino, 2012, in part. p. 7 ss. Di recente, T. GAZZOLO, *Lingua del diritto/diritto della lingua*, in *Riv. fil. dir.*, n. 1/2016, sottolinea la «indecidibilità, l'impossibilità di distinguere» tra *lingua del diritto* («fenomeno per cui, mentre il diritto *si dice*, non dice se stesso semplicemente *attraverso* una certa lingua, ma *imponendo* una determinata lingua», corsivi nel testo) e *diritto della lingua*, ovvero il fatto che «enunciandosi come lingua del diritto, una determinata lingua produce al contempo la propria giustificazione, il proprio diritto, ad enunciarsi come tale» (p. 151 ss.). Senza che sia possibile in questa sede approfondire il tema, ci si limita ad accennare come l'attenzione alla componente linguistica del diritto non sia appannaggio esclusivo degli indirizzi analitici, come sottolineato, per tutti, da P. GROSSI, *Un dialogo con i comparatisti su lingua e diritto*, in *Riv. int. fil. dir.*, n. 3/2014, p. 409 ss. (*amplius* ID., *Prima lezione di diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2003, in part. cap. 9 e 10). Nel dibattito di matrice istituzionalista – del quale si trova traccia anche in Santi Romano, stando a A. OLIVARI, *Santi Romano ontologo del diritto*, LED, Milano, 2016, *passim* e in part. 29 ss. – di grande interesse, ancora oggi, il confronto fra Giovanni Nencioni, linguista con formazione (inizialmente) giuridica, ed il filosofo Pietro Piovani a séguito della pubblicazione di G. NENCIONI, *Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio*, La Nuova Italia, Firenze, 1946. Cfr. P. PIOVANI, *Mobilità, istituzionalità della lingua e del diritto*, in *La filosofia del diritto come scienza filosofica*, Giuffrè, Milano, 1963, p. 103 ss. e le risposte del primo alle obiezioni ricevute (non solo da Piovani), in G. NENCIONI, *Ancora di lingua e diritto*, in *Lingua nostra*, 1962, p. 97 e ID., *Ancora sul “parallelismo tra lingua e diritto”*, in *Belfagor*, 1963, p. 348. Dalla prospettiva invece del comparatista, *ex multis*, J. VANDERLINDEN, *Du droit et de la langue ou de la langue et du droit?* in G. SNOW e J. VANDERLINDEN (a cura di), *Français juridique et Science du droit*, Bruylant, Bruxelles, 1995, p. 23 ss.; cfr., anche per ulteriori riferimenti, R. SACCO, *Lingua e diritto*, in *Ars interpretandi*, 2000, p. 118 ss.

<sup>2</sup> Questo rapporto è messo in luce, con riguardo specifico alla Costituzione, da P. CARETTI, *Lingua e Costituzione*, in *Riv. AIC*, n. 2/2014.

# Osservatorio sulle fonti

consapevolezza della «insuperabile complessità del fenomeno linguistico, che, davvero, rappresenta simbolicamente la “condizione umana”»<sup>3</sup>, e s’inserisce quindi all’interno della rete di riferimenti e relazioni interni alla mente di ciascuno, tramite i quali però ci si rapporta con la realtà (anche trasformandola<sup>4</sup>) e con gli altri, così portando all’interazione gli interi sistemi culturali dei quali si è portatori<sup>5</sup>. Una consapevolezza che, del resto, emerge già dalla “classica” divisione saussuriana tra *langue* e *parole*, volta appunto a distinguere – almeno a fini ricostruttivi – la struttura della prima dal «fatto sociale» della seconda<sup>6</sup>.

La stessa disciplina giuridica del fenomeno linguistico non appare, del resto, come qualcosa di necessario in ogni tempo e luogo, quanto piuttosto come una necessità sorta

---

<sup>3</sup> M.A. CABIDDU, *La lingua e il mito (dell'internazionalizzazione)*, in *Dir. pubbl.*, n. 2/2013, p. 570.

Al momento di licenziare il presente contributo, è stata appena depositata la sentenza Corte cost. n. 42/2017, che s’inserisce nella vicenda alla quale fa riferimento l’articolo appena citato (controversia sull’offerta didattica *integralmente* in lingua inglese del Politecnico di Milano). Pur se tale specifico aspetto esula dalla riflessione qui proposta, occorre quantomeno dar conto di alcune affermazioni della Corte di respiro ampio sul rapporto tra lingua e cultura: la lingua (nel caso, italiana) è vista «nella sua ufficialità, e quindi primazia, vettore della cultura e della tradizione immanenti nella comunità nazionale, tutelate anche dall’art. 9 Cost.», di talché «il plurilinguismo della società contemporanea, l’uso d’una specifica lingua in determinati ambiti del sapere umano, la diffusione a livello globale d’una o più lingue», affiancando la «lingua nazionale» non debbono però costringerla «in una posizione di marginalità: al contrario, e anzi proprio in virtù della loro emersione, il primato della lingua italiana non solo è costituzionalmente indefettibile, bensì – lungi dall’essere una formale difesa di un retaggio del passato, inidonea a cogliere i mutamenti della modernità – diventa ancor più decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell’identità della Repubblica, oltre che garanzia di salvaguardia e di valorizzazione dell’italiano come bene culturale in sé» (par. 3.1. del *Cons. in dir.*).

<sup>4</sup> Sulla prospettiva pragmatica in linguistica, che peraltro condivide con la filosofia analitica – dato il rilievo in entrambe della teoria degli atti linguistici – l’attenzione per l’opera di John L. Austin e John R. Searle, si vedano C. BAZZANELLA, *Linguistica e pragmatica del linguaggio*, Laterza, Roma-Bari, 2005, in part. p. 101 ss. e C. ANDORNO, *Che cos’è la pragmatica linguistica*, Carocci, Roma, 2005; in precedenza, M. BERTUCCELLI PAPI, *Che cos’è la pragmatica*, Bompiani, Milano, 1993. Da una prospettiva filosofica, ma attenta anche agli aspetti strettamente linguistici, C. BIANCHI, *Pragmatica del linguaggio*, Laterza, Roma-Bari, 2003.

<sup>5</sup> Si tratta, com’è evidente, di un elemento cruciale della riflessione qui proposta. La cornice della comprensione linguistica è al contempo preconditione e “oggetto del contendere” di un approccio alla diversità consapevolmente improntato al multiculturalismo; si ritornerà sul punto in conclusione. Anche per ulteriori riferimenti ai diversi Autori cui tale visione si rifà (o con i quali criticamente si confronta) si veda E. GROSSO, *Multiculturalismo e diritti fondamentali nella Costituzione italiana*, in A. BERNARDI (a cura di), *Multiculturalismo, diritti umani, pena*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 109 ss., ove si registra come nella Costituzione italiana, nella quale per precise ragioni storiche «non era [...] percepito il bisogno di esplicitare, come è avvenuto al contrario in altri contesti sociali, un apparato normativo diretto alla difesa delle minoranze culturali», facciano eccezione proprio «le (scarse) disposizioni concernenti le minoranze linguistiche» (pag. 117). Cfr. G. AZZARITI, *Multiculturalismo e costituzione*, in *Federalismi.it*, n. 24/2015 e V. ANGIOLINI, *Diritto costituzionale e società multiculturali*, relazione al XXX Convegno AIC (Roma, 2015) in *Rivista AIC*, n. 4/2015.

<sup>6</sup> F. DE SAUSSURE, *Corso di linguistica generale*, edizione e traduzione a cura di T. DE MAURO, Laterza, Roma-Bari, 1974, p. 24 ss.; per un approfondimento su tale distinzione si veda, nella stessa edizione, la nota n. 65, p. 385 ss.

# Osservatorio sulle fonti

– ove presente – a seguito di «conflitti» delle più diverse matrici, spesso scaturenti dall'unificazione di entità preesistenti sotto le insegne del moderno «stato nazionale»<sup>7</sup>. Senza che sia possibile in questa sede più di un cenno al fenomeno, il processo di trasformazione di questa stessa costruzione, basata su di un concetto di sovranità che permetteva (e pretendeva) un notevole grado di *omogeneità*, il suo trascolorare in gradi e forme diverse di pluralismo<sup>8</sup> trova uno snodo inevitabile nel confronto con la diversità linguistica, essa stessa – ma si ritornerà sul punto a più riprese – (pre)condizione d'interazione<sup>9</sup>.

Cercando però di sviluppare qualche riflessione ulteriore, anche alla luce di una ricerca condotta dalla prospettiva dell'istruzione linguistica, occorre subito aggiungere un'ulteriore dicotomia concettuale, i cui termini non si escludono ma, piuttosto, meritano un'analisi separata proprio per agire insieme al meglio: *lingua oggetto del diritto* e *lingua oggetto dei diritti*, nel senso della difficile individuazione di quel “nucleo duro” che, nelle diverse situazioni, costituisce la parte di tutela irrinunciabile da parte dello stato costituzionale contemporaneo, alle prese con fenomeni nuovi anche rispetto alle ormai “storiche” minoranze alloglotte, caratterizzate da una stabilità che non è propria del contesto fluido delle “nuove” minoranze<sup>10</sup>. Del resto, com'è stato autorevolmente sottolineato, quelli linguistici sono spesso presenti nel catalogo costituzionale dei diritti, ma la disciplina che nei vari ambiti dà sostanza a tali diritti segue poi vie diverse, intersecandosi di volta in volta con la disciplina di altre attività<sup>11</sup>. Il diritto stesso, quando tratta la lingua come suo “oggetto”, deve fare riferimento ad una pluralità di saperi extragiuridici, quale quello linguistico ma anche, ad esempio,

---

<sup>7</sup> Cfr. A. PIZZORUSSO, *Libertà di lingua e diritti linguistici: una rassegna comparata*, in *Le Regioni*, n. 6/1987, p. 1329 ss., riportato anche in ID., *Minoranze e maggioranze*, Einaudi, Torino, 1993, p. 185 ss.; in tale ultima sede, sul rapporto tra affermazione dello Stato nazionale e minoranze (nazionali e non), in part. p. 105 ss. e 168 ss. Più di recente, adde ID., *Legislazioni europee sulle lingue minoritarie*, in *Lingua e stile*, n. 2/2001, p. 211 ss. Il tradizionale paradigma “westfaliano” applicato alle dialettiche linguistiche è sottolineato anche da M. VEDOVELLI, *Nuove configurazioni dello spazio linguistico italiano: il neoplurilinguismo*, in F. BIONDI DAL MONTE, V. CASAMASSIMA ed E. ROSSI (a cura di), *Lingua, istruzione e integrazione delle nuove minoranze*, in corso di pubblicazione, par. 1. Dalla prospettiva dello storico, si veda l'ampio studio di G. PROCACCI, *Nazionalismi e questione della lingua*, in *Studi storici*, n. 3/2007, p. 589 ss.

<sup>8</sup> Per tutti, G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1992, p. 4 ss.

<sup>9</sup> Il che assume di per sé un'ampia (e basilare) valenza politica nei paradigmi basati – appunto – sull'interazione “dialogica”: l'ovvio riferimento è a J. HABERMAS, *Teoria dell'agire comunicativo*, il Mulino, Bologna, 1986. Sul rilievo del linguaggio in Habermas, si veda F.S. TRINCIA, *Jürgen Habermas e Edmund Husserl: agire comunicativo, apriori materiale, ruolo sociale del linguaggio*, in *Iride*, n. 1/2008.

<sup>10</sup> È necessario almeno un minimo grado di stabilità affinché una “lingua immigrata” produca «conseguenze strutturali sugli assetti socioculturali e linguistici locali»: così M. VEDOVELLI, *Nuove configurazioni dello spazio linguistico italiano*, cit., par. 3. Tuttavia, come si dirà, molteplici aspetti della tutela delle “nuove” minoranze si manifestano anche prima che tali conseguenze “strutturali” si producano.

<sup>11</sup> A. PIZZORUSSO, *L'uso della lingua come oggetto di disciplina giuridica*, in *Le Regioni*, n. 1/1990, p. 8. Più di recente, sul punto D. AMIRANTE, *La questione linguistica nello Stato multiculturale: profili comparativi*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, n. 4/2016, p. 919.

# Osservatorio sulle fonti

sociologico: ciò implica a sua volta che la sintesi politica e giuridica debba rendersi sintesi anche di questi ambiti, raccogliendo una «sfida intellettuale» ad ampio raggio<sup>12</sup>.

## 2. *Lingua e (dis)parità di trattamento*

Guardando all'Italia, a fronte di una tutela costituzionale esplicita ma storicamente calibrata sulle minoranze alloglotte “storiche”<sup>13</sup>, le questioni poste dai fenomeni migratori più recenti richiedono al giurista uno sforzo nuovo, a partire proprio dalla ricerca dei diversi principi costituzionali implicati e delle loro combinazioni. In primo luogo, un'interpretazione estensiva dello stesso art. 6 Cost.<sup>14</sup>; occorre però anche, e si ritornerà sul punto tra poco, utilizzare e, soprattutto, *combinare* tutto lo strumentario di tutele che la Costituzione fornisce, nel tentativo di dare una soddisfacente risposta “costituzionale” ad istanze complesse, “assolutizzando” semmai solo il pluralismo

---

<sup>12</sup> Nel commentare la l. 15 dicembre 1999, n. 482, di attuazione assai tardiva dell'art. 6 Cost., si sottolineò come tale ritardo fosse dovuto, assai più che alle divisioni politiche, alla «incapacità di accogliere ad un livello alto la sfida intellettuale che l'attuazione del principio di cui all'art. 6 Cost. richiedeva, tramutandola in una soluzione equilibrata ed idonea a contemperare i diritti dei gruppi minoritari, le libere scelte dei singoli all'interno dei gruppi medesimi, i rapporti dei singoli e dei gruppi con i consociati di diversa radice linguistica», al fine di evidenziare «una sintesi ragionevole del valore dell'identità culturale nella pluralità delle dimensioni protette dall'ordinamento»: così E. Malfatti, *La legge di tutela delle minoranze linguistiche: le prospettive ed i problemi ancora aperti*, in *Riv. dir. cost.*, 2001, p. 111; cfr. ID., *La tutela del pluralismo linguistico in Italia tra "dialetti" e "lingue minoritarie". Bilancio e prospettive*, in *Lingua e stile*, n. 2/2004, p. 249 ss. Si veda in proposito anche P. Carrozza, *Lingua, politica, diritti: una rassegna storico-comparatistica*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, n. 4/1999, in part. p. 1465 ss. e, in precedenza, i rilievi dello stesso Autore in ID., *Profili giuridici*, in F. Altimari, M. Bolognari e P. Carrozza, *L'esilio della parola. La minoranza linguistica albanese in Italia*, ETS, Pisa, 1986, p. 115 ss.

<sup>13</sup> A. Pizzorusso, *Art. 6*, in *Commentario alla Costituzione* a cura di G. Branca, Bologna, 1975; ID., *Minoranze etnico-linguistiche*, in *Enc. Dir.*, XXVI, Milano, 1976, p. 530 s.; S. Bartole, voce *Minoranze nazionali*, in *Noviss. Dig. it.*, Appendice, V, Torino, 1984, p. 44 ss.; P. Carrozza, *La tutela delle minoranze linguistiche in Italia. Problemi e prospettive*, in *Rivista de llengua i dret*, n.7/1986, p. 75 ss.; E. Rossi, *Minoranze etnico-linguistiche (voce per un'enciclopedia)*, in *Arch. Giur.*, 1993, p. 263 ss.; V. Piergigli, *Commento all'art. 6*, in *Commentario alla Costituzione* a cura di R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti, UTET, Torino, 2006, p. 155 ss.; A. Guazzarotti, *Commento all'art. 6*, in *Commentario breve alla Costituzione* a cura di S. Bartole e R. Bin, Cedam, Padova, 2008, p. 53 ss.

<sup>14</sup> Sulle potenzialità dell'art. 6 Cost., di recente M. Grisolia, *La lingua italiana: un valore da tutelare? Problemi e prospettive* in P. Caretti e G. Mobilio (a cura di), *La lingua come fattore di integrazione sociale e politica*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 13 ss.; nella stessa sede, anche per una ricostruzione dei diversi parametri utilizzati dalla Corte in proposito, si veda E. Cavasino, *La disciplina giuridica dell'uso della lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei rapporti di lavoro*, p. 50 s. Cfr. altresì L. Panzeri, *La tutela dei diritti linguistici nella Repubblica delle autonomie*, Giuffrè, Milano, 2016, in part. 39 ss. e 305 ss. e C. Galbersanini, *La tutela delle nuove minoranze linguistiche: un'interpretazione evolutiva dell'art. 6 Cost.?*, in *Riv. AIC*, n. 3/2014. Sui rischi invece di un'interpretazione “riduttiva” – almeno in termini di diritti – dell'art. 6 si veda V. Angiolini, *Diritto costituzionale e società multiculturali*, cit., p. 13 ss.

# Osservatorio sulle fonti

stesso<sup>15</sup>, «meta-valore» ed «esigenza costituzionale suprema» per una società che su di esso pretenda fondarsi<sup>16</sup>. Al contempo e fatta questa premessa, il contesto costituzionale italiano (a partire dall'art. 2) orienta anche di fronte a situazioni nuove la ricerca di «un fattore di unificazione nell'aspirazione alla difesa del libero sviluppo della persona umana e nella diffusione dello spirito di tolleranza fra gli individui e fra i gruppi»<sup>17</sup>.

Anche in virtù di quanto detto, dunque, non sembra ozioso chiedersi *perché*, ancor prima che *come*, una (ingiusta) disparità di trattamento possa verificarsi, e di fatto si verifichi<sup>18</sup>. Ora, la lingua è indubbiamente «mezzo per costruire una comunità», ma è anche essa stessa «indice rilevatore dell'esistenza di una identità comune»<sup>19</sup>. Il filone dell'incontro, più o meno conflittuale, tra comunità di parlanti – o tra una comunità e il singolo parlante – emerge in pressoché tutti i contributi della ricerca “a margine” della quale qui ci si pone: ripercorrerlo dà quasi un senso di vertigine, dato il variare della scala geografica e storica sulla quale insiste.

Per menzionarne solo alcuni, si va dal caso spagnolo a quello, ad esempio, dei Paesi baltici. Contesti ovviamente assai diversi ma che è interessante accostare, notando ad esempio come il secondo abbia rappresentato – per così dire – il perfetto concretizzarsi dei più foschi timori delle autorità catalane nel primo: la «inversione di minoranza» nella quale «al numero relativamente contenuto di abitanti di lingua russa faceva contro l'assoluta predominanza dell'idioma nell'ambito dei poteri costituiti»<sup>20</sup>. “Inversione” alla quale, peraltro, dopo la caduta dell'URSS si è risposto con politiche di segno opposto che hanno avuto nuovi effetti discriminatori, nella «eterna tensione tra geopolitica e diritti delle minoranze»<sup>21</sup>.

Del resto, in contesti ancora diversi – quali quelli dell'Alto Adige e del Friuli in Italia troviamo situazioni fortemente rivendicative della lingua “locale”, anche a seguito

---

<sup>15</sup> Cercando quindi di trattare il multiculturalismo nel diritto costituzionale «come una forma particolare di pluralismo», o almeno adottando «nella risoluzione dei conflitti inevitabilmente generati dall'aver “preso sul serio” l'approccio multiculturale, gli strumenti metodologici che le costituzioni contemporanee, e per quello che qui interessa la Costituzione italiana, hanno individuato e progressivamente implementato per affrontare il governo delle società pluralistiche»: così E. GROSSO, *Multiculturalismo e diritti fondamentali nella Costituzione italiana*, cit., p. 114.

<sup>16</sup> G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, cit., p. 11.

<sup>17</sup> A. PIZZORUSSO, *Libertà*, cit., p. 1345 s. Specificamente sul rapporto tra art. 2 Cost. e diritti dello straniero, C. CORSI, *Diritti fondamentali e cittadinanza*, in *Dir. pubbl.*, n. 3/2000, p. 793 ss. In precedenza, M. LUCIANI, *Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L'esperienza italiana*, in *Riv. critica dir. priv.*, 1992, p. 203 ss.

<sup>18</sup> Sulle diverse sfaccettature che il concetto di “minoranza” (e di relativa discriminazione negativa) può assumere, si veda ID., *Minoranze e maggioranze*, cit., in part. p. 45 ss.

<sup>19</sup> E. ROSSI, *Diventare poliglotti per legge. Le politiche linguistiche per l'integrazione degli stranieri in Catalogna*, in F. BIONDI DAL MONTE, V. CASAMASSIMA ed E. ROSSI (a cura di), *Lingua, istruzione e integrazione delle nuove minoranze*, cit., par. 2.

<sup>20</sup> E. HARRIS, *I Paesi baltici e il processo di “inversione di minoranza”: lingua ufficiale e lingue di minoranza nelle scuole, dalla caduta del regime sovietico ai giorni nostri*, in F. BIONDI DAL MONTE, V. CASAMASSIMA ed E. ROSSI (a cura di), *op. cit.*, nota n. 4.

<sup>21</sup> Ivi, par. 6.

# Osservatorio sulle fonti

dell'italianizzazione forzata (soprattutto nel primo caso) o comunque in opposizione al resto della comunità statale di appartenenza, opposizione non scevra di significati (e stereotipi) ideologici. Ma v'è di più: l'accostamento delle diverse esperienze permette di valorizzare come in tali contesti si riscontri, almeno negli intenti, un particolare attivismo nei confronti dei soggetti delle “nuove” migrazioni che riecheggia l'attivismo catalano sullo stesso fronte; accanto ai timori per l'esistenza stessa della minoranza di fronte – appunto – a minoranze “nuove”, ben può celarsi anche la (meno commendevole) intenzione di «ampliare la platea di coloro che comunicano utilizzando la lingua minoritaria e, di conseguenza, aumentare la forza delle istanze autonomiste»<sup>22</sup>.

Anche con riguardo a questi esempi, «[e]sigenze legate alla conservazione di equilibri (sociali, demografici, economici, culturali) duramente conquistati impediscono di mettere a repentaglio lo *status quo* e allora nemmeno gli stati composti e abituati a confrontarsi con istanze minoritarie rinunciano a realizzare politiche di uniformizzazione e omologazione»<sup>23</sup>.

Del resto, anche laddove l'attenzione alle lingue minoritarie “storiche” è stata minore in passato, il fenomeno delle minoranze “nuove” non è necessariamente oggetto di una tutela – appunto – “nuova” e come tale più forte o, quantomeno, più adatta al contesto attuale. Lo testimonia ad esempio la situazione del Regno Unito: dopo una plurisecolare storia assimilazionista rispetto alle *autochthonous languages*, solo di recente temperata, si nota come, quanto alle nuove minoranze, ogni attività promossa risulti «il frutto di una libera determinazione delle autorità locali, non già di un programma definito a livello centrale dal Governo, con il limite dunque di non prevedere né standard minimi di qualità su scala nazionale, né tantomeno un sistema di diritti in grado di consentire alle famiglie degli studenti immigrati alcuna pretesa nei confronti delle scuole per l'accesso a forme supplementari di istruzione dal punto di vista linguistico»<sup>24</sup>.

A maggior ragione in uno Stato di tradizione centralista come la Francia, «[m]entre l'estensione dell'insegnamento delle lingue straniere è divenuto un obiettivo comune, la concettualizzazione dell'idealtipo di cittadino multilingue all'interno del sistema scolastico rimane forte mente influenzato dallo statalismo [...]», operando sia «come limite al multilinguismo nel corso del repubblicanesimo giacobino, sia come

---

<sup>22</sup> D. MINIUSI, *L'apprendimento delle lingue minoritarie da parte degli stranieri: i casi della Provincia autonoma di Bolzano e del Friuli-Venezia Giulia*, in F. BIONDI DAL MONTE, V. CASAMASSIMA ed E. ROSSI (a cura di), *op. cit.*, par. 7, in fine.

<sup>23</sup> V. PIERGIGLI, *Integrazione linguistica e immigrazione: luci e ombre del sistema italiano nel contesto dell'unione europea* in F. BIONDI DAL MONTE, V. CASAMASSIMA ed E. ROSSI (a cura di), *op. cit.*, par. 6.

<sup>24</sup> A. MARCHETTI, *Il pluralismo linguistico nel sistema scolastico del Regno Unito: origini e sviluppi di un sistema a tutele differenziate, tra minoranze storiche e “nuove” minoranze*, in F. BIONDI DAL MONTE, V. CASAMASSIMA ed E. ROSSI (a cura di), *op. cit.*, par. 6.

# Osservatorio sulle fonti

rappresentazione verso l'esterno del modello di Stato francese, come sistema omogeneo culturalmente e linguisticamente»<sup>25</sup>.

Al contempo l'ordinamento UE, che dal superamento delle “barriere” nazionali dovrebbe trarre la sua ragion d'essere, vive proprio in quello qui ad oggetto un *punctum crucis*: «l'attenzione delle normative (e delle politiche dell'Unione) si concentra in maniera ampiamente prevalente sul versante “interno” dell'integrazione linguistica (integrazione dei cittadini europei), restando invece in secondo piano, quanto meno al livello degli strumenti di *hard law*, quello “esterno” (integrazione linguistica degli immigrati provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea)», per cui – malgrado, o forse proprio in virtù – di una «centralità del “multilinguismo” [...] come tratto tipico dell'identità europea» è lasciato «in secondo piano il concetto di ‘diversità linguistica’, come nozione aperta all'apporto di identità linguistiche diverse da quelle corrispondenti alle lingue ufficiali dell'UE»<sup>26</sup>.

In pratica dunque, tornando alla domanda sul *perché* delle discriminazioni dei “nuovi” immigrati, si nota intanto come, tanto nel caso in cui le singole comunità *affermino* la propria identità “relativa” (alle confinanti) quanto nel caso in cui tentino – in qualche modo – di *superarla*, comunque il “nuovo arrivato” porrà questioni ulteriori, risultando “doppiamente” esposto alle vecchie tensioni così come alle nuove.

### 3. Nuova linfa per una riflessione sulle minoranze alloglotte

Quanto detto spinge a tornare agli accenni alla concezione “westfaliana” del rapporto tra lingua e unità nazionale: sempre intrecciando le riflessioni sul punto della dottrina linguistica<sup>27</sup> con quella costituzionalistica<sup>28</sup>, appare interessante confrontarsi oggi con le problematiche e le categorie individuate trent'anni addietro con riferimento alle minoranze alloglotte stabili, calandole nel contesto odierno e prestando particolare attenzione alle problematiche connesse all'insegnamento linguistico. S'intende, quindi, vivificare con linfa nuova una struttura nata in un contesto diverso, un'operazione che –

---

<sup>25</sup> C. REDI, *Tradizione statuale e politiche linguistiche nel sistema educativo francese*, in F. BIONDI DAL MONTE, V. CASAMASSIMA ed E. ROSSI (a cura di), *op. cit.*, par. 7. In termini simili V. PEPE, *Lingua e diritto in Francia*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, n. 4/2016, p. 967 ss.

<sup>26</sup> V. CASAMASSIMA e G. DELLEDONNE, *Integrazione linguistica e multilinguismo nel contesto dell'ordinamento dell'Unione Europea. La prospettiva dell'integrazione scolastica dei migranti*, in F. BIONDI DAL MONTE, V. CASAMASSIMA ed E. ROSSI (a cura di), *op. cit.*, par. 1.

<sup>27</sup> La linguistica ha, del resto, dedicato negli ultimi decenni un'attenzione specifica al tema. Per tutti, T. DE MAURO, *Storia linguistica dell'Italia unita*, Laterza, Roma-Bari, 1970 [prima ed.: 1963], in part. il *Capitolo primo* ed i primi cinque tra quelli raccolti tra i *Documenti e questioni marginali*, p. 267 ss. Sulla genesi e il rilievo dell'opera di De Mauro si veda M.G. LO DUCA, *Lingua italiana ed educazione linguistica. Tra storia, ricerca e didattica*, Roma, Carocci, 2013, p. 42 ss.

<sup>28</sup> Per tale prospettiva, anche sul versante dei rapporti fra il concetto di nazione e quello di lingua, si veda P. CARROZZA, voce *Nazione*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, X, Utet, Torino, 1995, p. 126 ss.

# Osservatorio sulle fonti

peraltro – spesso contraddistingue proprio il fenomeno linguistico<sup>29</sup>: come nota appunto la dottrina linguistica, le stesse lingue immigrate vanno in Italia a rivitalizzare il «processo [*di plurilinguismo*] che per secoli ha plasmato il volto linguistico italiano», anziché innescare fenomeni del tutto inediti<sup>30</sup>.

Riprendendo quindi una riflessione di Alessandro Pizzorusso del 1987, alla quale già si è fatto più volte riferimento, «le misure che più o meno dettagliatamente disciplinano l'uso delle lingue nell'ambito dei vari ordinamenti giuridici» possono essere divise in quattro categorie: *a)* disciplina della lingua intesa come un aspetto della forma degli atti giuridicamente rilevanti; *b)* disciplina della lingua quale segnale che esprime la volontà del soggetto di affermare la propria appartenenza ad una cultura; *c)* disciplina della lingua quale fattore di riconoscimento dell'appartenenza ad una comunità avente statuto giuridico peculiare e *d)* disciplina della lingua vista come bene culturale in sé<sup>31</sup>.

Quanto al punto *sub a)*, lasciando qui sullo sfondo gli aspetti, pur rilevanti nel quotidiano, degli atti tra privati, risulta oggi particolarmente scoperto il versante della stessa conoscibilità del diritto, con la connessa esigibilità in concreto del comportamento richiesto: l'attuale contesto appare infatti caratterizzato da una indeterminabilità *a priori* della lingua dei “nuovi” destinatari, il che rappresenta forse la massima divaricazione rispetto al contesto della minoranza alloglotta stabile. Da questo punto di vista, quindi, se nel secondo caso è possibile, ed anzi auspicabile, che la forma degli atti – soprattutto se espressione di un pubblico potere – “vada incontro” agli alloglotti assumendo le forme a loro più familiari, nel caso d'indeterminabilità del destinatario ciò risulta ben difficilmente immaginabile<sup>32</sup> e, più ancora, potenzialmente discriminatorio. Si pensi cioè al caso (non di scuola, essendosi verificato a Pisa nel novembre del 2014) in cui un'ordinanza c.d. “anti-bivacco” del Sindaco venga affissa,

---

<sup>29</sup> P. CARETTI, *Lingua e Costituzione*, cit., p. 3. Cfr. P. CARROZZA, *Profili giuridici*, cit., p. 142, nota n. 39, ove si sottolinea che proprio una delle minoranze linguistiche più attiva nelle sue rivendicazioni, quella catalana, ha subito vicende simili. Ancor più evidente l'esempio della lingua ebraica: specificamente sul punto, A. OZ e F. OZ-SALZBERGER, *Gli ebrei e le parole. Alle radici dell'identità ebraica*, Milano, Feltrinelli, 2013.

<sup>30</sup> M. VEDOVELLI, *Nuove configurazioni dello spazio linguistico italiano*, cit., par. 4. Appare in ogni caso necessaria la costante consapevolezza delle profonde differenze che intercorrono tra – per così dire – lo “strumentario” a disposizione del legislatore per la tutela delle minoranze “storiche” e quello per la tutela delle “nuove” minoranze: cfr. M. COSULICH, *Minoranze linguistiche e istruzione nell'ordinamento italiano*, in E. CECCHERINI e M. COSULICH (a cura di), *Tutela delle identità culturali, diritti linguistici e istruzione. Dal Trentino-Alto Adige/Südtirol alla prospettiva comparata*, CEDAM, Padova, 2012, p. 44.

<sup>31</sup> A. PIZZORUSSO, *Libertà*, cit., p. 1332 ss.

<sup>32</sup> Tutta la problematica qui trattata si atteggia, naturalmente, in modo ben diverso avendo riguardo alle garanzie per le parti ed i soggetti processuali, la cui portata costituzionale e sovranazionale continua ad imporre invece – anche nel fluido contesto odierno e malgrado le difficoltà pratiche – ogni possibile sforzo perché sia assicurata una sufficiente comunicazione: A. PIZZORUSSO, *op. ult. cit.*, p. 1336, cfr. E. GROSSO, *Straniero (status costituzionale dello)*, in *Dig. disc. pubbl.*, XV, 1999, p. 168. Specificamente dedicato a questi profili, di recente, G. DI COSIMO (a cura di), *Il fattore linguistico nel settore giustizia. Profili costituzionali*, Giappichelli, Torino, 2016.

# Osservatorio sulle fonti

oltre che in italiano, tradotta – arbitrariamente! – in tre lingue fra le molte possibili<sup>33</sup>; evidentemente, quindi, già prefigurandosi i principali destinatari della stessa o almeno la loro presumibile appartenenza etno-linguistica, il che non può non destare notevoli perplessità. Dunque, dal punto di vista della conoscibilità, della forma cioè degli atti giuridicamente rilevanti, la garanzia di un italiano (almeno) di base potrebbe quantomeno evitare giustificazioni per comportamenti siffatti<sup>34</sup>. Da qui la sfida di un insegnamento che – pur partendo dalla premessa di un ineludibile *quantum* assimilazionista<sup>35</sup> – metta il discente in grado di percepire che non d'imposizione di un modello si tratta, bensì del suo contrario: rendersi partecipe della lingua “ospitante” proprio per partecipare, con il proprio vissuto e il proprio bagaglio culturale, al contesto nel quale ci si trova, anche – in prospettiva – per la sua trasformazione<sup>36</sup>. Qualcosa di simile – almeno nell'impostazione – alla *ley organica* spagnola del 2009, che «comporta un impegno della società ospitante nella garanzia di diritti in condizioni di parità con i cittadini, ed al contempo comporta un impegno per gli stranieri di adoperarsi al fine di integrarsi nella società, seguendo corsi volti all'acquisizione di

---

<sup>33</sup> *Comune di Pisa, ordinanza del Sindaco del 4 novembre 2014*: nel testo dell'ordinanza, peraltro, non si fa menzione di tale affissione.

<sup>34</sup> Un italiano di base, invero, rischia di corrispondere anche a un diritto (e quindi a garanzie) di base, almeno adottando la prospettiva di un linguaggio giuridico che evolve insieme al – e per certi aspetti fa evolvere il – diritto stesso: *cfr.* R. SACCO, *Lingua e diritto*, cit., p. 119. Peraltro, lo stesso Autore ha dedicato un intero libro alla componente “non detta” del diritto (ID., *Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi*, Bologna, il Mulino, 2013).

<sup>35</sup> Premessa che è apparsa, soprattutto nelle sue prime fasi, prevalente nelle politiche linguistiche italiane rivolte alle “nuove minoranze”: critico verso le scelte marcatamente assimilazioniste degli anni Ottanta è P. CARROZZA, *Stati nazionali, multiculturalismo, diritti scolastici e culturali. Il punto di vista giuridico-istituzionale*, in G. TASSINARI, G. CECCATELLI GURRIERI e M. GIUSTI (a cura di), *La scuola e la società multiculturale. Elementi di analisi multidisciplinare*, La Nuova Italia, Firenze, 1992, p. 164.

<sup>36</sup> Con un paradosso solo apparente, anche una tutela così orientata è resa più difficoltosa dalla mancata previsione esplicita, in Costituzione, dell'italiano come lingua ufficiale: P. CARETTI, *Lingua e Costituzione*, cit., p.6. *Cfr.*, su tale ultimo punto, G. DELLA CANANEA, *Lingue e diritti*, in *Osservatorio AIC*, luglio 2015, p. 4, mentre rileva comunque la presenza di un «principio di ufficialità» nell'ordinamento costituzionale italiano A. CARDONE, *Tre questioni costituzionali in tema di ufficialità della lingua italiana e di insegnamento universitario*, ivi, p. 2. Interviene di recente sul tema la già citata sentenza Corte cost. n. 42/2017, laddove ritiene che la qualificazione dell'italiano come unica lingua ufficiale del «sistema costituzionale» sia «ricavabile per implicito dall'art. 6 Cost. ed espressamente ribadita nell'art. 1, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche), oltre che nell'art. 99 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» (par. 3.1. del *Cons. in dir.*).

Sul fronte della partecipazione, parla di «piena consapevolezza» già da parte dei costituenti italiani del '48 «dello stretto legame funzionale tra lingua, Costituzione e partecipazione politica» P. CARETTI, *Lingua e Costituzione*, cit., p. 3. Sul rilievo della partecipazione politica quale fattore d'integrazione, E. GROSSO, *Multiculturalismo e diritti fondamentali nella Costituzione italiana*, cit., p. 127; ID., *Cittadini per amore, cittadini per forza: la titolarità soggettiva del diritto di voto nelle Costituzioni europee*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, n. 2/2000, p. 505 e ss e, *amplius*, ID. *La titolarità del diritto di voto. Partecipazione e appartenenza alla comunità politica nel diritto costituzionale europeo*, Giappichelli, Torino, 2001, *passim* e in part. p. 49 ss. e p. 103 ss. *Cfr.* C. CORSI, *Lo stato e lo straniero*, Cedam, Padova, 2001, in part. p. 277 ss.

# Osservatorio sulle fonti

competenze linguistiche e di conoscenza dei principi della convivenza»<sup>37</sup>; gli stessi accordi di integrazione italiani risponderrebbero – in teoria – ad una logica simile<sup>38</sup>.

Se invece le pretese fossero squisitamente assimilazioniste, si finirebbe del resto per collidere con gli aspetti sottolineati *sub b)*: se la lingua è vista come manifestazione consapevole dell'appartenenza ad una diversa (e minoritaria) comunità, ogni soluzione assimilazionista assume i caratteri della forzatura; anzi, rispetto alle minoranze alloglotte stabili, comunità assai meno connotate da caratteri permanenti si trovano particolarmente esposte a tali rischi<sup>39</sup>. Rimane quindi centrale il problema della “libertà di lingua” come intimamente connessa al principio di eguaglianza ma anche a quello di libertà di manifestazione del pensiero, da tutelare anche con azioni “positive”<sup>40</sup>; per quanto riguarda le c.d. “nuove minoranze”, la questione appare da collegare (ancor più) strettamente al profilo individuato *sub d)*, al quale si farà riferimento tra breve.

Com'è ovvio, almeno ad oggi, l'angolo visuale che meno si presta ad un'estensione ai problemi qui ad oggetto è quello della lingua quale elemento di appartenenza ad una comunità giuridicamente riconosciuta come tale, che ormai tipicamente connota la tutela delle minoranze alloglotte stabili<sup>41</sup>. Resta tuttavia di grande attualità il problema del legame tra comunità linguistica (indipendentemente dal suo riconoscimento) e comunità socio-economica: se un contesto più fluido rende meno pressante la questione del non costringere “a vita” l'alloglotta nella sua comunità con vincoli burocratici, i rischi di ghettizzazione aumentano allorché non si provveda – ad esempio – a garantirne una pur minima forma d'integrazione (anche) linguistica.

Un altro punto della riflessione di Pizzorusso qui riproposta che risulta di particolare interesse nella prospettiva odierna è l'ultimo ivi considerato: la lingua della minoranza come bene culturale<sup>42</sup>. Ben applicabile tanto alle minoranze storiche quanto a quelle di

---

<sup>37</sup> E. ROSSI, *Diventare poliglotti per legge. Le politiche linguistiche per l'integrazione degli stranieri in Catalogna*, cit., par. 4.

<sup>38</sup> Per un'analisi della *ratio* (e delle problematiche) degli accordi di integrazione in connessione ai fattori linguistici si rimanda, anche per ulteriori riferimenti, a F. BIONDI DAL MONTE, *La lingua come strumento di integrazione scolastica delle nuove minoranze tra prospettive internazionali e diritto interno* (par. 1) e V. PIERGIGLI, *Integrazione linguistica e immigrazione: luci e ombre del sistema italiano nel contesto dell'unione europea* (par. 2) in F. BIONDI DAL MONTE, V. CASAMASSIMA ed E. ROSSI (a cura di), *op. cit.*

<sup>39</sup> Lo stesso art. 6 Cost., al quale si è accennato in precedenza, non prevede, nel tutelare le minoranze linguistiche, la necessità di ulteriori “agganci” a determinate componenti etniche o “nazionali”: P. CARROZZA, *Profili giuridici*, cit., p. 155.

<sup>40</sup> Con, tuttavia, il *caveat* indicato dallo stesso A. PIZZORUSSO ne *L'uso della lingua*, cit., p. 10; *cfr.* ID., *Libertà*, cit., p. 1339 ss.

<sup>41</sup> Inserisce del resto questi aspetti fra quelli «problematici» della disciplina del 1999, includendovi anche la mancanza di protezione giuridica per le lingue delle migrazioni più recenti, E. MALFATTI, *La legge di tutela delle minoranze linguistiche*, cit., p. 120 ss.

<sup>42</sup> Tale prospettiva, intrinsecamente legata al principio pluralista, era stata infatti avversata dal regime fascista non solo con riguardo alle minoranze alloglotte (A. PIZZORUSSO, *Il pluralismo linguistico tra Stato nazionale e autonomie regionali*, Pacini, Pisa, 1975, p. 20 ss.) e – com'è noto – alla lotta agli “esotismi” (N. CARDIA, *Il neopurismo e la politica linguistica del fascismo*, in *Écho des études romanes*, n.

# Osservatorio sulle fonti

nuova (e più incerta) delimitazione<sup>43</sup>, tale concezione risulta tanto più preziosa allorché, oggi, la nozione di bene culturale è ormai pacificamente intesa come un qualcosa di dinamico e “in divenire”, oltreché slegato dalla “materialità” del bene stesso<sup>44</sup>; tale approccio non comporta quindi (più) il rischio di «avere per scopo l’arresto della naturale evoluzione degli usi linguistici»<sup>45</sup>, e forse neppure di considerare tale tutela come deteriore (o almeno minore) nell’impostazione del suo “doppio livello” di cui alla costituzione spagnola del 1978<sup>46</sup>. Risulta piuttosto, se possibile, ancora più pregnante e “d’attualità” il richiamo a come la conservazione e la documentazione possano contribuire a «diffondere fra la gente la consapevolezza della pari dignità di tutte le forme di espressione linguistica e quindi a rimuovere i tradizionali atteggiamenti di disprezzo o di ostilità nei confronti di coloro che usano linguaggi popolari o lingue straniere», diffondendo al contempo la consapevolezza che «la propria lingua è soltanto una delle possibili forme di espressione e che essa non è né migliore né peggiore delle altre»<sup>47</sup>.

#### 4. Per una nuova “rivoluzione glottodidattica”

Come hanno sottolineato i linguisti più attenti a questo versante, l’istruzione dell’obbligo ha rappresentato – pressoché da sempre, almeno avendo riguardo allo Stato italiano moderno – uno snodo cruciale nella diffusione di una lingua “unitaria”, dato che «in tale diffusione, diversamente da altre forze che hanno pur cooperato a ciò, ha trovato uno dei suoi fini programmatici, costitutivi»<sup>48</sup>. Tuttavia, è ormai patrimonio

---

1/2008, p. 43 ss.), ma anche nei confronti dei diversi dialetti, in quanto «mere sopravvivenze del passato che la dottrina morale e politica del Fascismo tende decisamente a superare»: così una direttiva del Ministero della cultura popolare riportata da P. CARETTI, *Lingua e Costituzione*, cit., p. 5; cfr. P.E. BALBONI, *Storia dell’educazione linguistica in Italia*, cit., p. 46 ss.

Per una prospettiva, invece, esplicitamente volta ad includere le lingue, anche minoritarie, nel contesto del patrimonio culturale si veda R. CHIARELLI, *Profili costituzionali del patrimonio culturale*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 383 ss.; più di recente, anche per riferimenti ulteriori, L. PANZERI, *La tutela dei diritti linguistici nella Repubblica delle autonomie*, cit., 331 ss.

<sup>43</sup> Come già rilevato appunto da A. PIZZORUSSO, *Libertà*, cit., p. 1344.

<sup>44</sup> Cfr., anche per riferimenti ulteriori, M. CECCHETTI, *Art. 9*, in *Commentario alla Costituzione* a cura di R. BIFULCO, A. CELOTTO e M. OLIVETTI, UTET, Torino, 2006. Cfr. R. CHIARELLI, *Profili costituzionali del patrimonio culturale*, cit., in part. p. 154 ss. Più di recente, dalla prospettiva del civilista, F. LONGO-BUCCO, *Beni culturali e conformazione dei rapporti tra privati: quando la proprietà ‘obbliga’*, in *Pol. Dir.*, n. 4/2016, in part. p. 553 ss. La Corte costituzionale ha fatto proprio tale orientamento, affermando come, per una comunità, l’interesse alla tutela pubblicistica possa essere «ancorato, in ipotesi, a un patrimonio identitario inalienabile, di idealità e di esperienze e perfino di simboli» (Corte cost., sent. 17 luglio 2013, n. 194, sulla quale si veda il commento di L. CASINI, “*Le parole e le cose*”: la nozione giuridica di bene culturale nella legislazione regionale, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 3/2014, p. 257 ss.).

<sup>45</sup> A. PIZZORUSSO, *Libertà*, cit., p. 1340.

<sup>46</sup> P. CARROZZA, *Profili giuridici*, cit., p. 139 ss.

<sup>47</sup> A. PIZZORUSSO, *Libertà*, cit., p. 1340.

<sup>48</sup> T. DE MAURO, *Storia linguistica dell’Italia unita*, p. 88. Cfr. M.G. LO DUCA, *Lingua italiana ed educazione linguistica*, cit., in part. p. 22 ss. Da una diversa prospettiva, adde M. COSULICH, *Minoranze*

# Osservatorio sulle fonti

comune della stessa linguistica, segnatamente nella sua branca appunto dedicata all'*educazione linguistica*<sup>49</sup>, come tale schema abbia portato per decenni non solo alla mortificazione del plurilinguismo dialettale ma anche, tramite tale stigma, a forme di emarginazione (in chiave sostanzialmente classista) degli stessi discenti dialettofoni<sup>50</sup>.

Problemi, questi, emersi con particolare vigore dopo l'introduzione della scuola media unificata, con la

«centralità del problema linguistico per i bambini dialettofoni, costretti dalla scuola a parlare e scrivere in una lingua "straniera" per comunicare complessi contenuti disciplinari. Le "insufficienze" accumulate nelle diverse materie erano per lo più interpretate come il frutto di disattenzione, scarsa applicazione allo studio, quando non di scarsa intelligenza. Il risultato fu che molti ragazzi, immessi per obbligo nella scuola media, ne venivano espulsi dopo uno o più anni di frustranti esperienze»<sup>51</sup>.

Non si parla in questo caso – si badi bene – delle *minoranze alloglotte*, ancorché storiche: si fa riferimento al mosaico di "minoranze" nelle quali è da sempre frazionato il plurilinguismo della Penisola<sup>52</sup>.

Come sottolineato già diversi anni fa a proposito delle minoranze c.d. "non riconosciute" (pur storiche e stabili), proprio laddove il contesto di fatto rischia, per i

---

*linguistiche e istruzione nell'ordinamento italiano*, cit., p. 33 ss. Per una recente panoramica sulla "storia costituzionale" dell'istruzione in Italia, M. MORANDI, *Il sistema nazionale della pubblica istruzione: una storia italiana* e M. FERRARI, *Scuola, allievi e docenti nel sistema scolastico italiano dal 1962 al 2012*, entrambi in G. MATUCCI e F. RIGANO (a cura di), *Costituzione e istruzione*, FrancoAngeli, Milano, 2016, p. 13 ss. e 28 ss.

<sup>49</sup> Per un'ampia carrellata storica dell'esperienza italiana, si veda P.E. BALBONI, *Storia dell'educazione linguistica in Italia*, UTET, Torino, 2009, dove peraltro si dà conto delle difficoltà della disciplina "glottodidattica" nell'acquistare un proprio statuto epistemologico (p. 89 ss. e 139 ss.). Più in generale e con riferimento alle lingue diverse dalla propria, compie invece un'analisi delle diverse teorie dell'apprendimento in materia C. BETTONI, *Imparare un'altra lingua*, Laterza, Roma-Bari, 2001, in part. p. 170 ss. Più di recente, A. CILIBERTI, *Glottodidattica. Per una cultura dell'insegnamento linguistico*, Carocci, Roma, 2012.

<sup>50</sup> Per questa prospettiva, non si può che richiamare *Lettera a una professoressa*, scritto negli anni Sessanta sotto la supervisione di Don Lorenzo MILANI dagli alunni della Scuola di Barbiana: si veda ad es. l'edizione della Libreria editrice fiorentina, Firenze, 1996.

<sup>51</sup> M.G. LO DUCA, *Lingua italiana ed educazione linguistica*, cit., p. 25 s.

<sup>52</sup> Un aspetto che ha, del resto, trovato esplicita conferma in Corte cost., sent. n. 88 del 2011, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2011, p. 1297, con nota di A. ANZON DEMMIG, *La Corte apre a 'nuove' minoranze?*, ivi, p. 1307 ss.; afferma l'Autrice in tal sede – ed è di particolare rilievo ai fini di questo contributo – che la sentenza dà «anche da un punto di vista pratico, più sicuri ed utili agganci per l'azione volta a fornire – in un quadro in cui rimanga assicurata la tutela della lingua e cultura italiana ma siano adeguatamente valorizzate le istanze del pluralismo – di una solida e organica tutela attiva anche sotto il profilo identitario delle delicate situazioni di comunità provenienti da altri ambienti e tradizioni "nazionali" e che, a causa proprio di queste (come i "nomadi" rom e sinti) o per le molteplici ragioni che le spingono al trasferimento nel territorio italiano (come i migranti), hanno un legame con il territorio diverso da quello delle minoranze "storiche" certificate e presentano peculiarità ed esigenze che non si prestano ad essere soddisfatte con le medesime misure apprestate uniformemente per queste ultime» (ivi, p. 1314).

# Osservatorio sulle fonti

suoi contorni sfumati, di non permettere un efficace intervento statale di tutela, è l'istruzione dell'obbligo a giocare un ruolo fondamentale: in primo luogo, come si diceva, nella garanzia di una conoscenza dell'italiano sufficiente a consentire una partecipazione immediata e consapevole alla vita civile anche oltre i confini della propria comunità<sup>53</sup>. Peraltro, anche questo aspetto si atteggia in modo ben differente avendo riguardo a bambini cresciuti – e magari anche nati – in Italia e bambini (o giovani adulti) arrivati ad un'età compatibile con l'essere a metà o al termine del percorso formativo<sup>54</sup>. Occorrerebbe forse immaginare – ma i contorni di ciò esulano, ovviamente, da un contributo giuridico – per le “nuove” minoranze un percorso di emancipazione anche interno al mondo dell'istruzione, paragonabile almeno nelle premesse alla «rivoluzione glottodidattica» degli anni Sessanta e Settanta: paradigmi e strumenti radicalmente nuovi per il superamento di un passato insoddisfacente, volto all'esclusione del “diverso” anziché al rispetto delle diverse condizioni di partenza, sulle quali semmai intervenire in chiave emancipatoria<sup>55</sup>.

Sul versante invece della conservazione e valorizzazione della lingua minoritaria, è sempre in sede d'istruzione (anche non dell'obbligo) che nelle diverse situazioni è possibile operare, ma non solo e non tanto con strumenti – per così dire – autoritativi “ministeriali” (pur se talora in sé apprezzabili, come nel caso delle “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”<sup>56</sup>), del resto messi in difficoltà dalla fluidità e disomogeneità delle esigenze di tutela. Del resto, anche al di là della maggiore o minore apertura dell'*intentio legislatoris*, restano le difficoltà di un'attuazione costituzionalmente orientata. È particolarmente insidioso, peraltro, il rischio che la finalità di agevolare il ritorno ai Paesi d'origine – che dell'integrazione è l'antitesi dichiarata – finisca per risultare nei fatti prevalente, o comunque che tali opzioni siano del tutto esposte alle opzioni “ideologiche” del Governo e del Ministro in carica.

È quindi da sottolineare l'importanza che possono svolgere le sinergie tra Istituti e forse, più in generale, tra scuole e formazioni sociali – in particolare, del Terzo settore – per promuovere azioni d'integrazione ma anche, appunto, di valorizzazione delle “nuove” lingue minoritarie<sup>57</sup>, utilizzando il canale della scuola per raggiungere sia gli

---

<sup>53</sup> P. CARROZZA, *Profili giuridici*, cit., p. 145. Cfr., dall'angolo visuale dell'educazione linguistica, M.G. LO DUCA, *Lingua italiana ed educazione linguistica*, cit., p. 115 ss. Anche per questo motivo, sono particolarmente insidiose le politiche scolastiche volte – anche solo di fatto – alla concentrazione degli alunni stranieri in classi a loro dedicate: si veda, per un'analisi critica anche in chiave comparata, S. CATTANI, *Il ruolo della lingua seconda nelle politiche scolastiche di gestione della concentrazione degli alunni stranieri: uno sguardo europeo*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, n. 3/2011, p. 435 ss.

<sup>54</sup> F. BIONDI DAL MONTE, *La lingua come strumento di integrazione scolastica delle nuove minoranze tra prospettive internazionali e diritto interno*, cit., passim ed in part. par. 1.

<sup>55</sup> Si rimanda sul punto, anche per riferimenti ulteriori, a P.E. BALBONI, *Storia dell'educazione linguistica in Italia*, cit., p. 78.

<sup>56</sup> F. BIONDI DAL MONTE, *op. ult. cit.*, par. 6.

<sup>57</sup> Il Piano catalano per l'immigrazione 1993-2000 prevedeva esplicitamente una forma di “volontariato per la lingua”: E. ROSSI, *Diventare poliglotti per legge. Le politiche linguistiche per l'integrazione*

# Osservatorio sulle fonti

studenti appartenenti alla minoranza che tutti gli altri in un contesto paritario. In tal modo diminuirebbero i rischi sia di una ghettizzazione sia della riduzione dell'integrazione all'«adempimento di una serie di obblighi di natura burocratica, che garantiscano da subito una sorta di “minimo sindacale” di accettazione di alcuni elementi essenziali caratterizzanti dello Stato ospitante»<sup>58</sup>.

È pur vero che molti spunti positivi – anche in tal senso – sono già presenti, in teoria, nella disciplina degli accordi di integrazione, i quali però sovente non si trovano in condizione di funzionare<sup>59</sup>; tuttavia, le attività integrate tra Stato e Terzo settore potrebbero consentire un'azione più flessibile ed articolata sul territorio, dando appunto concretezza a quei valori così ben annunciati e così mal praticati.

## 5. In conclusione: quale politica per quale lingua?

Gli approcci delle differenti branche della linguistica dimostrano come ciascun parlante, anche se calato nel suo ambito “madrelingua”, debba continuamente far uso di un ampio ventaglio di strumenti comunicativi linguistici, in base ai suoi rapporti con l'interlocutore, al suo ruolo e – in generale – a tutte le variabili del contesto in cui si trova<sup>60</sup>. Al contempo, tornando a quanto si diceva in premessa, occorre tener conto del rapporto bidirezionale che intercorre tra pensiero e lingua<sup>61</sup>, anche nell'ambito giuridico:

---

*degli stranieri in Catalogna*, cit., par. 5. Si rimanda però allo stesso contributo per un'analisi critica del contesto nel quale ciò va ad inserirsi.

<sup>58</sup> P. CARETTI, *Prefazione*, in F. BIONDI DAL MONTE, V. CASAMASSIMA ed E. ROSSI (a cura di), *op. cit.*

<sup>59</sup> Si rimanda, sul punto, ai riferimenti di cui alla nota n. 39.

<sup>60</sup> «Di là dalle differenze legate alla *diacronia* (cambiamento nel tempo) e alla *diatopia* (cambiamento nello spazio), nell'analisi della lingua bisogna tener conto di altri due importanti variabili: la *diastrotia* (variabilità dipendente dal diverso livello socio-culturale dei parlanti) e la *diafasia* (legata ai diversi contesti d'uso che di volta in volta condizionano ciascun parlante). Oltre alla rilevante e macroscopica differenza tra scritto e parlato (in cui alcuni studiosi hanno riconosciuto una quinta variabile: la *diamesia*) in ogni lingua viva operano molte altre tendenze. Queste tendenze spiegano l'esistenza di diversi registri (secondo una scala – determinata dalla situazione comunicativa e dal rapporto con l'interlocutore – che va dal registro aulico a quello familiare) e di diversi *sottocodici* (ovvero linguaggi settoriali o lingue speciali [...]): così G. ANTONELLI, *I metodi della linguistica tra ricostruzione storica e descrizione sincronica*, in L. SERIANNI (a cura di), *La lingua nella storia d'Italia*, Soc. Dante Alighieri-Libri Scheiwiller, Firenze-Milano, 2002, p. 656. Identifica le stesse “dimensioni di variazione” C. BAZZANELLA, *Linguistica e pragmatica del linguaggio*, cit., p. 27 ss.

<sup>61</sup> Dedicano specifica attenzione a questi aspetti alcuni settori della linguistica, in particolare la *neurolinguistica* e la *psicolinguistica*. La prima, secondo una definizione abbastanza recente, si occupa di «*language processing in the human brain and, more specifically, what happens to spoken language when certain areas of the brain are damaged. Language processing is what takes place whenever we understand or produce speech; a mundane task, but one of extraordinary complexity, whose mysteries have baffled some of the greatest minds across the century*» (J.C.L. INGRAM, *Neurolinguistics. An introduction to spoken language processing and its disorders*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p. 3); più di recente, «*the goal of neurolinguistics is to understand how the cognitive capacity for language is subserved by the biological tissue of the brain*» (D. KEMMERER, *Neurolinguistics. Mind, brain and language*,

# Osservatorio sulle fonti

«[c]erte parole esprimono non solamente una denotazione concettuale, ma ancora delle connotazioni di simpatia o fobia (“risparmio” evoca una simpatia che “capitalizzazione” non evoca). Altre esprimono una tesi politica (*le peuple est souverain, le parent représente l'enfant, le parlementaire représente la Nation*), mentre queste qualificazioni non sono impiegate né per il giudice tutelare, né per il giudice della Corte costituzionale»<sup>62</sup>.

A partire dagli espedienti cui faceva ricorso la retorica antica, del resto, il linguaggio «è uno dei più potenti mezzi per giustificare e suggerire un giudizio di valore, per modificare il sistema di credenze del proprio interlocutore e per spingerlo all'azione»<sup>63</sup>. Una volta di più, dunque, la lingua è da trattare come fenomeno ampio e sfaccettato, suscettibile d'impostare l'intero agire sociale del parlante<sup>64</sup>.

Un complesso di attività come delineate nei precedenti paragrafi potrebbe dunque andare a comporre una parte rilevante di una (vera) «politica linguistica», degna di

---

in K. ALLAN (a cura di), *The Routledge Handbook of Linguistics*, Routledge, Abingdon-New York, 2016, p. 296. La *psicolinguistica*, con la quale la *neurolinguistica* s'intreccia, secondo un recentissimo contributo è «*the hybrid offspring of psychology and linguistics, and, like many hybrids, it is vigorous and fruitful*», nella sua ricerca di «*how we manage to actually DO [maiuscolo nel testo, ndA] all the things that go into speaking and understanding, reading and writing*» (L. MENN e N.F. DRONKERS, *Psycholinguistics. Introduction and applications*, Plural Publishing, San Diego, 2017, pp. XI e XV). Cfr. M.J. TRAXLER, *Psycholinguistics. Language and cognition*, in K. ALLAN (a cura di), *The Routledge Handbook of Linguistics*, cit., p. 281 ss. Muove da una prospettiva neurolinguistica ma aperta ai contributi di altre discipline A. MORO, *I confini di Babele. Il cervello e il mistero delle lingue impossibili*, il Mulino, Bologna, 2015.

<sup>62</sup> R. SACCO, *Lingua e diritto*, cit, p. 126. La capacità della lingua d'influencare lo stesso pensiero si presta, del resto, ad usi distorti ed abusi: «chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste: le parole sono importanti!» è il celebre ammonimento dell'On. Apicella, personaggio di Nanni Moretti nel suo *Palombella rossa* (1989). L'influenza da parte del potere pubblico sull'interiorità dei singoli tramite lo strumento del linguaggio è stata perseguita con particolare consapevolezza ed intensità dai totalitarismi novecenteschi, come notoriamente messo in luce da George ORWELL sia in veste di romanziere (*1984*, Mondadori, Milano, 2000, prima ed. 1949) che di saggista (*Politics and the English Language*, Penguin, Londra, 2013, prima ed. 1946). Anche per ulteriori riferimenti e per il commento a diversi esempi si rimanda a G. ZAGREBELSKY, *Sulla lingua del tempo presente*, Einaudi, Torino, 2010.

<sup>63</sup> Si rimanda in proposito all'analisi e alla comparazione diacronica di F. MACAGNO, *Gli usi argomentativi del linguaggio emotivo*, in *Sistemi intelligenti*, n. 3/2012, p. 451.

<sup>64</sup> Gli usi linguistici assumono rilevanti «valori simbolici» quali «marcatori di identità e, più profondamente, di congegni formatori di identità»: in questi termini M. VEDOVELLI, *Nuove configurazioni dello spazio linguistico italiano*, cit., par. 1. Cfr. M.A. CABIDDU, *La lingua*, cit., p. 570 e p. 572. Adesivamente e con ulteriori argomentazioni si veda M. BENVENUTI, *Presentazione del seminario sul tema "L'italiano, l'insegnamento e la Costituzione"*, in *Osservatorio costituzionale*, luglio 2015. Sulla tematica generale, fra i molti si vedano il recente R.C. BERWICK e N. CHOMSKY, *Why only us. Language and evolution*, MIT Press, Cambridge (MA)-Londra, 2016 e S. PINKER, *Fatti di parole. La natura umana svelata dal linguaggio*, Mondadori, Milano, 2009. In particolare sull'influenza del linguaggio sui basilari processi di categorizzazione e astrazione, M. MIROLLI e D. PARISI, *La società nella mente (attraverso il linguaggio)*, in *Sistemi intelligenti*, n. 2/2011, p. 309 ss.

# Osservatorio sulle fonti

«apologia» solo se volta ad un «progetto di sviluppo espressivo, linguistico e comunicativo della nostra società»<sup>65</sup>. Tale “politica linguistica” non può però essere concepita come uno scontro tra entità tetragone, insuscettibili di compenetrarsi: come si è cercato di argomentare, non lo è la lingua e non lo è – né può esserlo – un moderno Stato costituzionale pluralista.

Riprendendo in conclusione le parole di un'autorevole studiosa di glottodidattica, si tratta piuttosto di favorire, da parte del potere pubblico, lo «sviluppo di una competenza che abbia dimensioni più ampie e complesse della semplice “competenza linguistica”, o della “competenza comunicativa”, o, anche, della “competenza nella cultura 2”»<sup>66</sup>. Lo sviluppo, dunque, di «una competenza plurale, di natura composita, che si ritiene favorisca, tra l'altro, l'acquisizione di una sottostante competenza cognitiva e metacognitiva oltre che linguistica in senso lato», che consenta a tutti i discenti – non solo quelli appartenenti alle minoranze, “nuove” o “vecchie” che siano – la creazione di «una “distanza critica” e una intelligenza sociale che favoriscano lo sviluppo di un atteggiamento di disponibilità, curiosità, interesse per la scoperta di forme sconosciute non solo di comunicazione verbale ma anche di comportamenti, sistemi di valori e di credenze diverse dai propri», imparando a porsi «la domanda del come i suoi valori si relazionino alle lingue-e-culture oggetto di studio. Solo in tal modo potrà aprirsi verso culture differenti imparando ad integrarle nella sua esperienza»<sup>67</sup>.

---

<sup>65</sup> M. VEDOVELLI, *Nuove configurazioni dello spazio linguistico italiano*, cit., par. 5.

<sup>66</sup> A. CILIBERTI, *La nozione di ‘competenza’ nella pedagogia linguistica: dalla ‘competenza linguistica’ alla ‘competenza comunicativa interculturale’*, in *Italiano LinguaDue*, n. 2/2012, p. 1.

<sup>67</sup> *Ivi*, p. 8.